

N. 7499/2020 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **7499/2020 R.G.**

promossa da

S. E. SNC DI R.C. E G.A.

contro

3. SOC. COOP.

Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a trattazione scritta
(art. 221, comma 4, d.l. 19.5.2020, n. 34,
convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77)

Oggi **18 dicembre 2020** ore 9,27, il giudice, esaminato il fascicolo informatico;
richiamata l'ordinanza 15 novembre 2020 con la quale è stato disposto lo svolgimento
della prima udienza secondo la modalità della trattazione scritta (art. 221, comma 4, d.l. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020);

viste le note scritte depositate dalle parti;

ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- la domanda monitoria ha ad oggetto il credito derivante dalla fornitura di merci (serramenti) meglio descritte nella documentazione prodotta;
- mentre sono pacifici i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria (corroborata fra l'altro dalla produzione delle fatture, dei documenti di trasposto, dell'estratto autentico dei libri contabili, documenti non contestati quanto al contenuto), fatti che anzi sono assunti quale presupposto delle ragioni illustrate in citazione, l'opposizione, incentrata sull'asserita esistenza di crediti derivanti da distinto rapporto (agenzia) o da inadempimento dell'opposta, si traduce in primo luogo in una eccezione di compensazione radicalmente contestata dall'opposta (quanto agli asseriti crediti derivanti da un contestato rapporto di agenzia o agli asseriti crediti affermati dall'opponente con riguardo al rapporto posto a fondamento della domanda monitoria: si richiamano le contestazioni e le eccezioni sollevate dall'opposta, fra le quali anche quella di decadenza) e che è sfornita di prova scritta (tali non potendosi qualificare, nel presente giudizio, fatture emesse dalla stessa opponente e contestate dall'opposta);
- su tali premesse va concessa la provvisoria esecuzione;
- è comunque auspicabile una soluzione amichevole, anche nella prospettiva della riduzione dei costi processuali;
- sono stati chiesti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- l'istanza di assegnazione dei termini per il deposito di memorie istruttorie va accolta;
- poiché la nuova udienza cadrà nel **maggio 2021**, non è possibile, allo stato, disporre lo svolgimento secondo la modalità della trattazione scritta:



da un lato, infatti, il termine del 31 ottobre 2020 previsto dall'art. 221, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, è stato prorogato al **31 dicembre 2020** ex art. 1, comma 3, lettera a) e lettera b), n. 7, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300): si vedano il novellato art. 1, comma 3, d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. in l. 25 settembre 2020, n. 124, ed il relativo Allegato 1, n. 33-bis, disposizioni queste neppure menzionate dall'art. 23, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (cfr. Trib. Bologna, ord. 29 ottobre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24516.pdf>, Trib. Bologna, ord. 5 novembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24530.pdf>, e numerosi altri provvedimenti conformi), la cui conversione in legge è attualmente in discussione alla Camera (v. il disegno di legge C. 2828 trasmesso dal Senato il 16 dicembre 2020) e che potrebbe - ove fosse confermato il testo già votato al Senato con approvazione dell'emendamento 23.3 proposto dalle Commissioni 5a e 6a riunite - prolungare fino al **31 gennaio 2021** il periodo di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell'art. 221, cit. (v., tra gli atti parlamentari del Senato, il Dossier n. 307 1 volume II, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1186947/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione13: <<L'articolo 23, in combinato con quanto già previsto dall'art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, delinea la procedura applicabile ai procedimenti civili e penali nella nuova fase emergenziale, dal 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. [...] Il comma 1, in particolare, fa salve le disposizioni dell'art. 221 del D.L. n. 34/2020, ove non espressamente derogate dallo stesso articolo 23 (vedi infra). Si tratta di previsioni riguardanti essenzialmente i procedimenti civili che, per effetto del decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito dalla legge n. 159 del 2020), sono destinate a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020. Il decreto-legge n. 125/2020 ha infatti novellato il decreto-legge n. 83/2020 inserendo nell'allegato n. 1 - relativo alla proroga fino al 31 dicembre 2020 di un elenco di diverse discipline emergenziali - il numero 33-bis, volto a prorogare le disposizioni per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali di cui all'art. 221, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020. Le Commissioni riunite propongono, con l'approvazione dell'emendamento 23.3, di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali della fase emergenziale, prolungando fino al 31 gennaio 2021 la vigenza delle disposizioni dell'art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, conseguentemente, sottraendo tali disposizioni all'elencazione dell'Allegato n. 1 del decreto-legge n. 83/2020>>);

dall'altro, non è sufficiente che il provvedimento di fissazione dell'udienza sia emesso nel vigore dell'art. 221, comma 4, cit., poiché non potrebbe tenersi una udienza a trattazione scritta (o una udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza, commi 6 e 7 dell'articolo citato) ove la disposizione che attualmente la regola non fosse più applicabile;

- ad ogni modo, alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in considerazione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, a quella data (**13 maggio 2021**), le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari);

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno



avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, “*Merito ed extra*” del *Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio_telematico_senza_necessit%E0_di_fissazione_dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l’interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall’altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell’attuale incerta situazione (con **delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020** è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte, ad es., con il **d.l. 7 ottobre 2020, n. 125** convertito in l. 27 novembre 2020, n. 159, il **d.l. 28 ottobre 2020, n. 137**, il **d.l. 9 novembre 2020, n. 149**; si vedano inoltre il **d.p.c.m. 3 novembre 2020**, l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna **12 novembre 2020 n. 216**, l’ordinanza del Ministero della salute **13 novembre 2020**, il **d.p.c.m. 3 dicembre 2020** e, con riguardo al periodo natalizio, il **d.l. 2 dicembre 2020, n. 158**), è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l’assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24137.pdf>) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull’ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d’ufficio e l’art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l’assoluta necessità di celebrare - un’apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*; con specifico riguardo alla fissazione di una nuova udienza in periodo non regolato dalle speciali norme del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica, v. ad es. Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., cit.; Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, proc. n. 21032/2019 R.G., <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf>; Trib. Bologna, ord. 28 settembre 2020, proc. n. 19694/2019, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694_19iiBO&, http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000100545/Mediazione_in_tempi_di_COVID_la_soluzione_del_Tribunale_di_Bologna.html?cnt=1; Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. n. 2670/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 5767/2020 R.G.; Trib. Bologna,



ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 6571/19 R.G.; Trib. Bologna, 22 ottobre 2020, proc. n. 21029/2019 R.G.; Trib. Bologna, 29 ottobre 2020, proc. n. 664/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 5 novembre 2020, proc. n. 489/20; Trib. Bologna, ord. 15 dicembre 2020, proc. n. 2050/2020 R.G.);

- nel caso di specie, si assegna termine per una sintetica memoria, il cui contenuto è meglio descritto in dispositivo, da depositarsi in via telematica prima della nuova udienza: dopo aver esaminato le (quattro) memorie e dunque analizzato le deduzioni, le istanze e le eccezioni formulate dalle parti, il giudice, ove non appaia necessario sentire i difensori, potrà dare i provvedimenti del caso con ordinanza anteriore all'udienza, da comunicarsi ai sensi dell'art. 136 c.p.c.;

- il presente verbale telematico, accessibile ai difensori mediante gli strumenti del P.C.T. e relativo ad udienza a trattazione scritta la cui data era nota alle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione (come già precisato nell'ordinanza che ha disposto la trattazione scritta);

p.q.m.

A)

visto l'art. 648 c.p.c.

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

B)

visti gli artt. 175 e 183, c.p.c.

- **assegna alle parti** con decorrenza dal **28 dicembre 2020** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi o nei successivi scritti** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova udienza **giovedì 13 maggio 2021 ore 10,45 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie**: le parti potranno depositare **entro il 7 maggio 2021** una estremamente sintetica **memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale **prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte**, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione; diversamente, resterà ferma l'udienza fissata alla data di cui sopra;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della prima memoria e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice
Antonio Costanzo